

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA

"Centro di Servizio al Volontariato di Basilicata ETS" - In breve

"CSV Basilicata ETS"

ART. 1 - COSTITUZIONE E FINALITÀ

1. E' costituita, ai sensi del D.lgs. n. 117/2017 (da qui in avanti indicato come: Codice Terzo Settore o CTS) e, in quanto compatibile, del Codice Civile, con durata illimitata, l'Associazione Centro di Servizio al Volontariato di Basilicata ETS, Associazione riconosciuta del Terzo Settore (di seguito, per brevità: CSV Basilicata). L'acronimo ETS verrà inserito nella denominazione, in via automatica, e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito: RUNTS).

2. CSV Basilicata è un'Associazione apartitica e senza fini di lucro, che assume a proprio riferimento identitario e operativo la Carta dei Valori del Volontariato e la Carta della Rappresentanza, e si ispira a principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo e ha lo scopo di realizzare, direttamente o tramite terzi, ogni attività di supporto tecnico, formativo ed informativo, tesa a promuovere, sostenere e sviluppare la presenza e il ruolo dei volontari negli Enti del Terzo Settore (di seguito: ETS).

3. Ciò l'Associazione persegue, anche in collaborazione con le

Istituzioni pubbliche e le altre espressioni della Società civile, stimolando in ogni possibile forma la cittadinanza attiva e la cultura della partecipazione e della solidarietà senza distinzione alcuna, e proponendosi, in particolare, la specifica finalità di sviluppare le funzioni e le attività di Centro di Servizio al Volontariato per la Basilicata ai sensi del CAPO II del Codice Terzo Settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della Legge 6 giugno 2016 n. 106, e in conformità alle prescrizioni attuative emanate dal Governo nazionale.

4. Per il suo funzionamento CSV Basilicata si avvale dell'impegno volontario delle Associazioni di volontariato e degli altri ETS, nonché dell'apporto spontaneo delle persone fisiche che ne condividano finalità e modalità di intervento.

5. L'Associazione è retta dal presente Statuto, dal Regolamento di cui all'art. 17 e dalle norme di legge ad essa applicabili.

6. L'Associazione CSV Basilicata, durante la sua esistenza, non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, derivanti dal Fondo Unico Nazionale (di seguito: FUN), né trasferisce a titolo gratuito beni mobili o immobili acquisiti mediante le medesime risorse, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 2 - SEDE

1. La sede legale di CSV Basilicata è fissata a Potenza.

2. Il Consiglio Direttivo può deliberare nel merito di sedi

secondarie ed operative, uffici o rappresentanze, per il miglior perseguimento degli scopi statutari, e senza che ciò richieda o comporti una modifica dello Statuto e dei regolamenti di CSV Basilicata.

ART. 3 - ATTIVITA'

1. CSV Basilicata, al fine di perseguire i propri scopi, tende a realizzare con l'attività sua propria o promuovendo l'attività di terzi, enti pubblici, imprese e soggetti singoli, le finalità di volta in volta individuate nei propri programmi di attività e in particolare nei programmi sottoposti all'Organismo Territoriale di Controllo (di seguito OTC), di cui agli artt. 62, 63 e 65 del CTS ed eventuali successive modifiche e integrazioni.

2. CSV Basilicata intende promuovere e consolidare rapporti sempre più ravvicinati con gli enti locali e gli altri enti a finalità sociale della Regione Basilicata, per reperire risorse e facilitare proficue relazioni operative tra gli ETS che si avvalgono di volontari, in particolare le organizzazioni di volontariato e altri soggetti pubblici e privati.

3. A tali fini, CSV Basilicata può avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività, di ogni struttura, privata o pubblica che riterrà idonea allo scopo, privilegiando, in tal senso, le organizzazioni appartenenti al mondo del volontariato e del Terzo settore.

4. In particolare CSV Basilicata, garantendo pari condizioni di accesso e beneficio a tutti i potenziali utenti delle attività,

iniziative e servizi propri, ed escludendo qualsivoglia discriminazione ideologica, razziale, religiosa, culturale, economica o di ogni altra natura, potrà:

- a. promuovere, organizzare e realizzare strumenti ed iniziative atti a favorire la crescita di una cultura solidale, stimolando forme di partecipazione e di cittadinanza attiva da parte di organizzazioni e soggetti singoli, in particolare tra i giovani e nelle scuole, istituti di istruzione, di formazione e università, facilitando l'incontro degli enti del Terzo settore con i cittadini interessati a svolgere attività di volontariato, nonché con gli enti di natura pubblica e privata interessati a promuovere il volontariato;
- b. offrire assistenza qualificata e consulenza per la programmazione e lo svolgimento di specifiche attività di volontariato;
- c. fornire consulenza, assistenza qualificata e accompagnamento, finalizzati a rafforzare competenze e tutele dei volontari negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, della rendicontazione economico-sociale, della raccolta fondi, dell'accesso al credito, nonché strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai volontari medesimi;
- d. sostenere e realizzare iniziative per la formazione e la

qualificazione dei volontari o di coloro che aspirano ad esserlo, acquisendo maggiore consapevolezza dell'identità e del ruolo del volontario e maggiori competenze trasversali, progettuali, organizzative a fronte dei bisogni della propria organizzazione e della comunità di riferimento;

e. attuare studi e ricerche;

f. mettere a disposizione informazioni, notizie, dati e documentazione sulle attività e le organizzazioni di volontariato nazionali e locali, e del Terzo settore;

g. fornire servizi attinenti al volontariato agli enti locali ed alle Istituzioni pubbliche tramite convenzioni dirette, o coordinando convenzioni di più associazioni di volontariato o di altri Enti del Terzo settore che utilizzano volontari nello svolgimento delle proprie attività;

h. fornire servizi di supporto tecnico-logistico, finalizzati a facilitare o promuovere l'operatività dei volontari, attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti e attrezzature;

i. mettere in relazione le organizzazioni di volontariato, gli enti del Terzo settore, le strutture formative pubbliche e private, gli operatori economici, i mezzi di informazione;

j. promuovere attività culturali, artistiche o ricreative di

particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, per la diffusione della cultura e della pratica del volontariato;

k. promuovere, sostenere e svolgere attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 117/2017;

l. contribuire al finanziamento, sulla base di fondi appositamente ricevuti o individuati diversi da quelli provenienti dal FUN, il Fondo Unico Nazionale di cui al D.lgs. 117/2017, di progetti proposti da organizzazioni di volontariato e da enti del terzo settore aventi sede e operanti sul territorio nazionale.

5. CSV Basilicata potrà erogare i propri servizi a favore delle organizzazioni di volontariato e di altri ETS che utilizzano volontari nello svolgimento delle proprie attività a titolo gratuito ovvero con partecipazione a spese, in particolare, nel caso di servizi da prestarsi ad utenza plurima all'interno della singola associazione, secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo di cui all'art. 8 del presente statuto. Le risorse rinvenienti dall'eventuale compartecipazione da parte degli utenti dovranno essere rendicontate con contabilità separata.

6. CSV Basilicata potrà altresì stipulare, per l'erogazione dei servizi, convenzioni e accordi con la Pubblica Amministrazione.

7. Per il conseguimento delle finalità statutarie e lo sviluppo delle attività conseguenti, CSV Basilicata potrà costituire ulteriori associazioni, aderire ad associazioni, costituire o

partecipare a consorzi, purché in ogni caso senza fini di lucro.

8. In particolare, CSV Basilicata potrà promuovere, partecipare e contribuire al rafforzamento di iniziative di coordinamento e di sviluppo di attività congiunte e comuni ai Centri di Servizio per il Volontariato operanti sul territorio nazionale.

9. CSV Basilicata potrà esercitare anche attività diverse da quelle di interesse generale, comunque secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, ai sensi dell'art.6 del Codice del Terzo Settore.

10. Quanto indicato nei precedenti punti sarà attuato secondo i principi contenuti nell'art. 63, comma 3, del CTS, nei limiti e nelle condizioni previsti dallo stesso CTS.

ART. 4 - ATTIVITÀ SU BASE REGIONALE E TERRITORIALE

1. CSV Basilicata evidenzierà nel programma di attività annuale o pluriennale all'OTC l'ambito delle attività che, attesa la natura sinergica, potrà più proficuamente sviluppare in modo armonioso a livello regionale le attività che, avendo vocazione precipuamente locale ed essendo più proficuamente sviluppabili sul piano territoriale, possano essere realizzate attraverso sedi operative provinciali e/o territoriali, con modalità deliberate dal Consiglio Direttivo.

2. Dette sedi provinciali o territoriali, ove costituite, in particolare quella di Matera avente carattere permanente, potranno assicurare nella propria sede l'attività di uno Sportello a cui potranno indirizzarsi tutte le associazioni di

volontariato, e gli altri enti del Terzo settore, le istituzioni e i cittadini interessati a promuovere cittadinanza attiva ed azioni tendenti in particolare alla crescita del volontariato.

ART. 5 - I SOCI

1. CSV Basilicata è un'associazione aperta all'adesione delle Organizzazioni di Volontariato e degli altri ETS che ne facciano richiesta e che abbiano la sede legale in Basilicata ed iscritti nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS), con esclusione di quelli costituiti in una delle forme del libro V del Codice Civile. Tutti gli associati devono essere iscritti da almeno un anno nel Registro Unico del Terzo settore o nei registri previgenti.

2. Le Organizzazioni di volontariato e gli altri ETS che chiedono di far parte di CSV Basilicata devono:

a. avere uno Statuto conforme ai principi dettati dal CTS, così come previsto dall'art.61, comma 2;

b. condividere le finalità del CSV Basilicata;

c. rispettare le previsioni statutarie e regolamentari del CSV Basilicata;

d. collaborare al perseguimento delle finalità associative.

3. L'Associazione di volontariato o altro ETS interessato a divenire socio di CSV Basilicata deve presentare formale domanda di adesione al Consiglio Direttivo, corredata di statuto conforme al CTS e delibera dell'Organo di Amministrazione contenente l'indicazione del proprio rappresentante in seno al

CSV Basilicata. Il Consiglio Direttivo esamina la domanda di adesione e, previa verifica dei requisiti, ne dispone l'accoglimento. L'eventuale rigetto deve essere comunicato al richiedente entro 30 giorni e debitamente motivato. Contro il suddetto provvedimento l'aspirante socio può presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione del rigetto; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria utile.

4. L'ammissione a socio si perfeziona con l'iscrizione nel Registro degli Associati che conterrà le medesime sezioni del RUNTS (art. 46 del CTS).

5. L'adesione a CSV Basilicata è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo determinato, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

6. I soci sono tenuti a:

- a. osservare il presente Statuto e il Regolamento di cui all'art. 17 del medesimo, gli altri eventuali regolamenti associativi e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b. mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti di CSV Basilicata e degli altri Soci;
- c. contribuire responsabilmente al funzionamento di CSV Basilicata, prendendo parte alla programmazione ed alla conseguente attività;
- d. versare le quote sociali, se deliberate dall'Assemblea ai

sensi di quanto previsto dall'art. 7, comma 14, lettera
i, dello Statuto.

7. Tutti i soci hanno diritto di:

a. partecipare, con diritto di voto, a tutte le riunioni
assembleari ordinarie e straordinarie, purché iscritti da
almeno 3 mesi nel libro degli associati;

b. accedere alle cariche degli organi sociali fatto salvo il
possessione dei requisiti di onorabilità, professionalità,
incompatibilità e indipendenza previsti all'art. 61, comma 1,
lett. i) del CTS;

c. essere informati e coinvolti nelle attività di CSV
Basilicata;

d. prendere visione delle delibere e della documentazione
relativa alla gestione di CSV Basilicata.

8. La qualifica di socio viene meno:

a. per recesso da comunicarsi per iscritto;

b. per decadenza dovuta alla perdita dei requisiti
necessari ai fini dell'adesione;

c. con delibera di esclusione;

d. per mancato pagamento della quota sociale, se
deliberata.

9. L'esclusione di un socio è deliberata dall'Assemblea, su
proposta del Consiglio Direttivo, in presenza di almeno uno dei
seguenti motivi:

a. comportamento contrastante con gli scopi di CSV

Basilicata e/o con i principi indicati al precedente art.1,
comma 3;

b. persistenti violazioni degli obblighi statutari,
regolamentari e/o derivanti dalle deliberazioni degli organi
sociali;

c. adesione o partecipazione ad enti in netto contrasto con
i principi e le finalità di CSV Basilicata ETS;

d. mancata partecipazione a 4 (quattro) adunanze
consecutive.

10. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati
per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi,
consentendo facoltà di replica.

ART. 6 - ORGANI SOCIALI

1. Sono organi di CSV Basilicata:

- a. L'Assemblea degli associati;
- b. Il Consiglio Direttivo;
- c. Il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d. L'Organo di controllo;
- e. Il Collegio dei Garanti.

2. Tutti i componenti degli Organi sociali di CSV Basilicata
devono essere scelti tra persone idonee allo svolgimento
dell'ufficio o della funzione cui sono stati preposti nonché in
possesso dei requisiti previsti al precedente articolo, comma
8, lettera b) e dal Regolamento di cui all'art. 17 del presente
Statuto.

3. Le cariche elettive ed esecutive dello Stato, della Regione, delle Province, dei Comuni, di associazioni di comuni e consorzi intercomunali, e dei loro rispettivi Enti Strumentali e delle società in house, di quartiere e simili, sono incompatibili con gli incarichi negli Organi Sociali di cui ai punti b, c, d, e.

4. Sono, altresì, incompatibili con gli incarichi negli Organi Sociali di CSV Basilicata, di cui ai punti b, c, d, e, coloro che ricoprono ruoli di livello nazionale o locale in organi dirigenti di partiti politici o di sindacati, nonché i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 del D.L. 18 agosto 2000, n.267.

5. E', in ogni caso, incompatibile con l'assunzione di cariche sociali in CSV Basilicata la partecipazione ad organi sociali di organizzazioni in palese contrasto con gli scopi e i principi di CSV Basilicata dichiarati nel presente Statuto;

6. Coloro che siano candidati all'assunzione di incarichi politici o amministrativi istituzionali, così come previsti ai precedenti commi 3 e 4, sono automaticamente sospesi dalla carica sociale di CSV Basilicata all'atto della candidatura e decadono qualora eletti.

7. La durata delle cariche dei componenti gli organi sociali di CSV Basilicata è di seguito specificata dal presente Statuto, nei rispettivi articoli. I componenti degli organi sociali di CSV Basilicata che subentrano a quelli precedentemente eletti

durano in carica per il tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi i componenti da essi sostituiti. La cessazione delle cariche dei componenti gli organi sociali di CSV Basilicata per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui i nuovi componenti sono stati eletti.

8. Le riunioni degli organi sociali vengono convocate come precisato dallo Statuto e dal Regolamento. In assenza delle formalità di convocazione previste, ciascun organo sociale si considera regolarmente costituito quando sono presenti tutti i suoi componenti.

9. Le riunioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e del Collegio dei Garanti possono svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio o audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale. In tal caso, devono essere assicurate l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento, la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio parere, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione.

ART. 7 - L'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è l'organo sovrano di CSV Basilicata ed è composta da tutti gli associati iscritti nel Registro dei Soci da almeno tre mesi alla data di indizione della adunanza.

2. CSV Basilicata attribuisce la maggioranza dei voti in ciascuna assemblea alle organizzazioni di volontariato nel rispetto di quanto disposto dall'art. 61, comma 1, lett. f), del CTS e secondo quanto previsto dal Regolamento Generale statutario di cui all'art. 17 del presente Statuto. Qualora il numero degli associati che abbiano la qualifica di organizzazione di volontariato sia inferiore a quello degli altri associati, il voto di ciascuna organizzazione di volontariato è ponderato in modo tale da assicurare loro in Assemblea un numero di voti pari alla maggioranza necessaria per deliberare sull'ordine del giorno. La ponderazione è computata al momento della convocazione, sulla base degli aventi diritto.

3. CSV Basilicata, inoltre, adotta misure dirette ad evitare il realizzarsi di situazioni di controllo dell'ente da parte di singoli associati o di gruppi minoritari di associati nonché misure destinate a favorire la partecipazione attiva e l'effettivo coinvolgimento di tutti gli associati, sia di piccola che di grande dimensione, nella gestione, conformemente a quanto previsto dall'art.61, comma 1, lett. g) e h), del CTS.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in sua assenza, dal Vicepresidente più anziano per età.

5. La partecipazione all'Assemblea può avvenire anche a mezzo di delega ad altri associati, che non potranno in ogni caso cumulare più di tre deleghe.

6. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo in via ordinaria almeno due volte l'anno per l'approvazione del programma di attività e del bilancio preventivo entro il mese di novembre dell'esercizio corrente, ed entro il mese di aprile del successivo esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo, fatte salve eventuali intese con il competente OTC in ordine alle scadenze predette, ai sensi del CTS.

7. L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta di almeno 1/5 degli Associati.

8. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà dei suoi membri, in seconda convocazione quale che sia il numero dei partecipanti.

9. La stessa delibera a maggioranza assoluta dei presenti secondo le modalità fissate dal Regolamento di cui all'art.17 del presente Statuto, salvo i casi di specifiche maggioranze qualificate in appresso previste.

10. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti almeno 3/4 dei componenti, in seconda convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno degli stessi, e delibera in ogni caso a maggioranza assoluta dei presenti.

11. L'Assemblea che abbia all'ordine del giorno una decisione

per la quale sia richiesta una maggioranza rafforzata come in appresso previsto, e non possa deliberare per mancanza del numero di partecipanti previsto, deve essere convocata sullo stesso oggetto seduta stante dal Presidente, o da chi nella seduta in corso ne faccia eventualmente le veci.

12. L'Assemblea vota normalmente in modo palese peralzata di mano, tranne che per le deliberazioni attinenti a requisiti, qualità e situazioni di stretto riferimento a persone determinate e quando lo richiedano almeno un decimo dei presenti.

13. L'Assemblea ordinaria assume, con le maggioranze previste, le seguenti determinazioni:

a. valuta ed approva il programma generale delle attività di CSV Basilicata;

b. valuta ed approva il bilancio preventivo e consuntivo;

c. determina il numero dei componenti del Consiglio Direttivo e provvede alla loro nomina riservandone un terzo ai rappresentanti dei Soci residenti in Provincia di Matera e due terzi ai rappresentanti dei Soci residenti in Provincia di Potenza, ovvero provvedendo alla loro nomina in contrasto con tale principio, a maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto al voto;

d. determina il numero dei componenti dell'Organo di Controllo e provvede alla loro nomina, eccetto quella del Presidente, di competenza dell'OTC, ai sensi dell'art. 65, comma 7, lettera e)

del CTS;

e. determina il numero dei componenti del Collegio dei Garanti,
e provvede alla loro nomina;

f. nomina la commissione elettorale per il rinnovo degli organi
sociali;

g. valuta e delibera sui requisiti di ammissione, sulle
dimissioni e sulle proposte di decadenza degli associati
preventivamente vagliati dal Consiglio Direttivo;

h. approva e modifica, su proposta del Consiglio direttivo, il
Regolamento generale statutario di cui all'art. 17;

i. su proposta del Consiglio Direttivo istituisce sul
territorio regionale nuove sedi operative e/o nuovi sportelli;

j. determina l'entità e le modalità di versamento delle quote
associative;

k. valuta ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal
Consiglio Direttivo.

14. L'Assemblea straordinaria delibera a maggioranza assoluta
degli associati aventi diritto, secondo le modalità fissate dal
Regolamento di cui all'art. 17 del presente Statuto, su:

a. modifiche dello Statuto;

b. impugnazione delle delibere del Collegio dei Garanti a norma
dell'art. 12 del presente Statuto;

c. scioglimento dell'Associazione e devoluzione del suo
residuo patrimonio, la cui delibera, ai sensi del successivo
art. 14, deve essere in ogni caso adottata con il voto favorevole

di almeno tre quarti degli associati.

ART. 8 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione dell'Associazione e svolge ogni relativa funzione che non sia espressamente riservata alle competenze dell'Assemblea.

2. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari, minimo di sette membri e massimo di quindici, nominati dall'Assemblea e deve essere quanto più possibile rappresentativo dell'intero territorio regionale, delle diverse missioni associative degli Enti soci e nel rispetto della parità di genere. In ogni caso nessuna organizzazione socia, sia in forma singola, sia in forma di rete o federazione, può esprimere più di un rappresentante tra i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi sociali.

3. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione di insediamento nomina nel proprio seno il Presidente e uno o più Vicepresidenti.

4. Il Consiglio Direttivo opera tendenzialmente con la ricerca della maggiore collegialità decisionale possibile e in caso contrario delibera con la maggioranza assoluta dei presenti che siano almeno la metà degli aventi diritto. In caso di parità di voto prevale la determinazione suffragata dal voto del Presidente.

5. Il Consigliere non può delegare le proprie funzioni ad altri Componenti del Consiglio.

6. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e si riunisce almeno quattro volte l'anno, e ogni volta che il Presidente o 1/3 dei suoi membri lo ritengano necessario.

7. Il Consiglio Direttivo esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea.

8. Il Consiglio Direttivo può infine avvalersi della consulenza dei Comitati tecnici di cui al successivo art.13 e di professionisti e imprese di servizi.

9. Il Consiglio Direttivo provvede in particolare alle funzioni che seguono:

a. predispone e approva il programma annuale e/o pluriennale di attività e i bilanci, preventivo e consuntivo, da sottoporre ad esame e approvazione dell'Assemblea, nonché la carta dei servizi e il bilancio sociale con le relative modalità di pubblicizzazione;

b. provvede all'assunzione di personale dipendente, determinandone inquadramento e remunerazione in conformità ai CC.NN.LL., nonché all'instaurazione di contratti di consulenza e di collaborazioni occasionali ed è competente ad adottare qualsivoglia provvedimento disciplinare, licenziamento compreso;

c. ratifica e/o modifica le deliberazioni adottate in via di urgenza dal Presidente;

d. nomina i consulenti, determinandone l'eventuale

remunerazione, e istituisce i Comitati tecnici o scientifici determinandone gli eventuali gettoni di presenza;

e. nomina e fissa la remunerazione dei Coordinatori delle sedi operative provinciali/territoriali, ove istituite, e ne dispone l'eventuale revoca;

f. nomina e fissa la remunerazione del Direttore dell'Associazione e ne dispone l'eventuale revoca;

g. verifica la conformità alla disciplina di cui al D.lgs. 117/2017, e successive modificazioni e integrazioni, dello Statuto e dei requisiti delle organizzazioni di volontariato e degli altri ETS che richiedono l'adesione al CSV Basilicata, ai fini dell'iscrizione nel Registro dei Soci;

h. propone all'Assemblea, con parere motivato, la decadenza o l'espulsione di organizzazioni di volontariato e altri ETS associati, per contrasto col presente Statuto e con le finalità e modalità operative poste a base della loro adesione all'Associazione;

i. adotta altresì provvedimenti disciplinari che dovessero rendersi necessari nei confronti dei Soci;

j. propone all'Assemblea l'attivazione di ulteriori sedi operative/sportelli sul territorio e nomina i relativi addetti, determinandone la remunerazione e provvedendo all'eventuale revoca;

k. redige e approva i Regolamenti amministrativi per il buon funzionamento dell'Associazione, degli Organi Sociali e

delle aree operative.

10. Partecipa al Consiglio Direttivo, con funzione meramente consultiva, il Direttore, che funge anche da Segretario, tranne nel caso di delibere che lo riguardino direttamente o di delibere concernenti questioni ritenute riservate dallo stesso Consiglio Direttivo.

11. Alle sedute del Consiglio Direttivo hanno diritto di assistere i componenti dell'Organo di Controllo di cui all'art. 61, comma 1, lettera k, del CTS.

12. Il Consiglio Direttivo resta in carica per tre anni e i suoi componenti non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

13. I Consiglieri che annualmente risultino assenti non giustificati ai due terzi degli incontri regolarmente convocati decadono automaticamente.

14. Nel caso che, per dimissioni o altra causa, uno o più Consiglieri vengano a mancare, il Consiglio provvede alla loro sostituzione designando il primo dei non eletti e i nuovi nominati rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio. In caso di mancanza o indisponibilità dei non eletti il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione per cooptazione, che deve essere ratificata dalla prima Assemblea ordinaria utile, la quale potrà anche nominare un diverso componente.

15. Qualora, per qualsiasi motivo, il numero dei consiglieri in

carica si riduca a meno della metà, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato; i componenti del Consiglio rimangono comunque in carica sino a che non siano stati nominati i loro successori.

16. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo, qualunque sia stata la temporalità della loro elezione decadono alla fine del mandato.

17. Un componente del Consiglio Direttivo, nel caso non sia più rappresentante del Socio di riferimento, automaticamente decade dalla carica di Consigliere.

18. Ai componenti del Consiglio Direttivo non spetta alcuna remunerazione o emolumento, ma esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per le attività svolte nell'esercizio delle proprie funzioni.

ART. 9 - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione e può delegarla, per tempi ed oggetti limitati, ai Vicepresidenti e ad altri membri del Consiglio stesso.

2. Il Presidente esercita inoltre i poteri conferitigli dal Consiglio Direttivo e, quando concorrano ragioni di indilazionabile necessità, può decidere in via di urgenza nelle materie di competenza dello stesso Consiglio, ad esclusione dell'approvazione del programma annuale/pluriennale di attività e dei bilanci preventivo e consuntivo. In tal caso dovrà

proporre al Consiglio stesso, nella prima riunione utile successiva e in ogni caso non oltre 30 giorni dalle determinazioni assunte, la ratifica del proprio provvedimento ai sensi del precedente articolo 8.

3. Il Presidente è sostituito, in tutti i casi di impedimento, dal Vicepresidente.

4. In caso di più Vicepresidenti è sostituito dal Vice presidente vicario o, in assenza e/o per impedimento anche di questi, dal Vice Presidente designato dal Consiglio Direttivo.

5. La firma di chi sostituisce il Presidente fa piena prova nei confronti dei terzi, salve le responsabilità interne all'Associazione, in merito all'impedimento del Presidente e/o degli altri sostituiti nell'ordine sopra indicato.

6. Il Presidente non può essere eletto per più di due mandati consecutivi e, in ogni caso, la stessa persona non può rivestire tale carica per più di 9 (nove) anni.

7. Al Presidente non spetta alcuna remunerazione o emolumento, ma esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per le attività svolte nell'esercizio delle proprie funzioni.

ART. 10 - LA DIREZIONE

1. La Direzione è costituita dal Direttore di CSV Basilicata e dal Coordinatore territoriale della sede operativa provinciale di Matera, ove nominato, in funzione di Vicedirettore, cui il Direttore può delegare funzioni e attività.

2. Il Direttore è preposto alla gestione esecutiva dell'attività

e delle direttive deliberate dagli organi di governo dell'Associazione, all'uopo avvalendosi del personale dipendente e dei consulenti che vi sono impiegati.

3. Lo stesso provvede inoltre al coordinamento tra le attività di ambito regionale e le attività proprie delle sedi operative provinciali e territoriali ove istituite, massimizzando l'efficienza delle une e delle altre in relazione ai bisogni del territorio nonché delle organizzazioni di volontariato e altri ETS ivi operanti.

4. Il Direttore può aprire, a firma congiunta o disgiunta col Presidente o un Vicepresidente o un Vice direttore, conti di deposito bancario, e movimentarli in base alle disposizioni all'uopo emanate dal Consiglio Direttivo.

5. Il Direttore predispone i progetti di programma, di bilancio preventivo, di bilancio consuntivo, di bilancio sociale, della carta dei servizi e delle relative modalità di pubblicizzazione, da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo, nonché le proposte di assunzione di personale e/o di provvedimenti disciplinari avverso il personale in servizio.

6. Lo stesso partecipa, senza voto deliberativo, alle riunioni del Consiglio Direttivo, che non trattino argomenti che lo riguardino personalmente o che non siano dichiarate "riservate" dallo stesso Consiglio Direttivo.

7. Partecipa infine alle sedute dell'Assemblea di cui assume, salva determinazione contraria della stessa, la funzione di

Segretario.

ART. 11 - ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di Controllo è formato da almeno tre membri effettivi, di cui uno nominato dall'OTC che ne assume la presidenza (art. 61, comma 1 lettera k, D.lgs. n. 117/2017), e da due supplenti.

2. La carica ha durata triennale.

3. L'Organo di Controllo ha il compito di:

a. vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

b. controllare, almeno trimestralmente, la regolare tenuta della contabilità e dei libri contabili;

c. verificare la correttezza della gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione;

d. esercitare compiti di monitoraggio relativamente all'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS;

e. attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS e successive integrazioni. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

4. L'Organo di Controllo redige la relazione tecnica in sede di

presentazione dei bilanci preventivo e consuntivo.

5. L'Organo di Controllo deve, inoltre, segnalare tempestivamente al Consiglio Direttivo le anomalie gestionali che dovesse riscontrare in esecuzione del proprio ufficio, indicando formalmente allo stesso i rimedi atti ad eliminarle.

6. L'Organo di Controllo, infine, cura la tenuta del Libro delle Sedute e può partecipare alle riunioni dell'Assemblea e a quelle del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto.

7. Ai componenti dell'Organo di Controllo, che devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, si applica l'articolo 2399 del medesimo codice. I previsti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'Assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dell'Organo, dovranno essere individuati tra i soggetti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

8. L'incarico di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.

ART. 12 - IL COLLEGIO DEI GARANTI

1. E' nominato un Collegio dei Garanti, formato da tre a cinque membri, rappresentativi delle varie componenti della base sociale che assicurino indipendenza e serenità di giudizio, oltre che competenza ed esperienza in materia di attività proprie delle organizzazioni di volontariato e degli altri ETS.

2. Il Collegio dei Garanti è preposto alla soluzione delle controversie concernenti l'esercizio delle attività associative, i Soci e i loro rapporti reciproci, in particolare per quanto attiene alla loro revoca, il Consiglio Direttivo e i suoi componenti, il Presidente o chi ne fa le veci e gli altri organi associativi.

3. La loro carica ha durata triennale.

4. Il Collegio dei Garanti alla prima riunione nomina tra i suoi componenti il Presidente.

5. Il Collegio è validamente costituito con la maggioranza dei Componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

6. Sulle questioni proposte con istanza dei suindicati organi statutari, lo stesso delibera nei trenta giorni successivi sentiti i controinteressati e con le procedure ritenute caso per caso più idonee a garantire il contraddittorio e i diritti di parità di difesa.

7. Le delibere del Collegio dei Garanti sono vincolanti per il Consiglio Direttivo, che deve farle eseguire, salva la possibilità di impugnarle dinanzi all'Assemblea dei Soci, che deciderà sulla controversia a titolo definitivo.

8. I membri del Collegio dei Garanti non percepiscono compensi, ma hanno titolo al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento della propria funzione.

ART. 13 - I COMITATI TECNICI E SCIENTIFICI

1. Il Consiglio Direttivo può costituire, prevedendone

l'eventuale remunerazione, appositi Comitati tecnici di cui avvalersi per la stesura dei bandi e la valutazione delle proposte progettuali relative alla partecipazione di Associazioni di Volontariato, singole o associate, a selezioni concorsuali indette da CSV Basilicata finalizzati alla realizzazione di iniziative di particolare significato, a valere su risorse non provenienti dal FUN.

2. La delibera di costituzione determinerà tempi e modalità operative di detti Comitati.

3. Lo stesso Consiglio può istituire Comitati scientifici e/o tecnici, permanenti o temporanei, aventi funzioni di studio e di progettazione di attività associative da sviluppare anche di concerto con altri Centri di Servizio al Volontariato.

4. La delibera di costituzione determinerà gli ambiti ed oggetti di lavoro del Comitato, i tempi di relativa realizzazione, l'eventuale remunerazione e/o rimborso spese dei suoi componenti.

ART. 14 - PATRIMONIO

1. Costituiscono patrimonio dell'Associazione, da evidenziare nell'apposita contabilità e nei bilanci consuntivi annuali, le quote associative corrisposte dagli Associati anche in base all'atto costitutivo e gli immobilizzi in beni strumentali di fondi destinati allo svolgimento dell'attività dell'Associazione, nonché le eventuali riserve indicate in bilancio.

2. In caso di scioglimento dell'ente accreditato come CSV o di revoca dell'accredito, eventuali beni mobili o immobili acquisiti dall'ente mediante le risorse del FUN mantengono il vincolo di destinazione e devono essere trasferiti dall'ente secondo le indicazioni provenienti dall'ONC.

3. Le risorse e il patrimonio non rinvenienti dal FUN sono devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, di cui al precedente comma, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente è tenuto ad inoltrare al predetto Ufficio secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

ART. 15 - RISORSE FINANZIARIE

1. Le attività dell'Associazione sono finanziate, oltre che attraverso le quote degli associati determinate dall'Assemblea e destinate, a norma dell'articolo precedente, all'acquisto di beni strumentali ovvero a riserve statutarie facenti parte del patrimonio associativo, dai fondi previsti dall'art. 62 del CTS.

2. L'Associazione potrà altresì ricevere donazioni, contributi e finanziamenti da parte di istituzioni comunitarie, nazionali, regionali e locali, nonché da altri enti pubblici e, senza pregiudizio per le proprie finalità, da parte di soggetti

privati.

3. L'Associazione potrà, inoltre, disporre di eventuali corrispettivi derivanti dalla gestione diretta di attività e servizi.

4. L'Associazione potrà, infine, utilizzare i fondi di cui ai commi 2 e 3 a propria discrezione, sia per lo svolgimento delle attività previste, sia, in tutto o in parte, per altre attività di volontariato purché compatibili con il presente Statuto.

5. I fondi di cui ai commi 2 e 3 dovranno essere rendicontati con contabilità separata.

ART. 16 - BILANCI PREVENTIVI, CONSUNTIVI E BILANCIO SOCIALE 1.

L'esercizio sociale annuale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

2. In conformità alle disposizioni del CTS, artt. 13 e 14, ed eventuali successive modifiche o integrazioni, CSV Basilicata dovrà redigere a mezzo dei propri organi statutariamente competenti, oltre ad un programma di attività annuale, un bilancio di esercizio formato: dallo stato patrimoniale; dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione; dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio l'andamento economico e finanziario dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro

e delle Politiche Sociali.

4. Tutti gli organi statutariamente competenti dovranno predisporre, controllare ed approvare il programma e il bilancio preventivo entro il 30 novembre dell'anno precedente l'esercizio sociale cui gli stessi si riferiscono, e il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo fatte salve eventuali intese con il competente OTC e in ordine alle scadenze predette.

5. CSV Basilicata, entro il primo semestre di ogni anno, redigerà il Bilancio sociale esplicitando i risultati della propria attività, confrontandoli con gli obiettivi dichiarati, in modo da permettere a tutti, ma in primo luogo a se stesso, di verificare se tali obiettivi siano stati raggiunti, o si renda necessario piuttosto, introdurre ulteriori interventi oltre che permettere la valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

6. Il Bilancio sociale dovrà essere redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

7. Il Bilancio sociale sarà reso pubblico sul sito istituzionale di CSV Basilicata.

ART. 17 - REGOLAMENTO

1. CSV Basilicata si dota di un Regolamento, detto anche Regolamento Generale statutario, che disciplina il funzionamento dell'Associazione in conformità dello Statuto.

2. Il Regolamento Generale statutario ed eventuali sue modifiche ed integrazioni è approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci con le maggioranze deliberative previste.

3. Il Regolamento, in particolare:

a. con riferimento all'art. 5 dello Statuto, fissa i criteri per la tenuta del Registro dei Soci;

b. con riferimento all'art. 6 dello Statuto, precisa i requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità e indipendenza di cui all'art. 5, per coloro che ricoprono cariche sociali;

c. fissa le modalità di elezione degli organi sociali e ne determina le maggioranze deliberative;

d. regola il funzionamento degli organi sociali e ne disciplina le riunioni;

e. regola ogni altra materia che l'Assemblea riterrà opportuno.

ART. 18 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

1. CSV Basilicata deve tenere i seguenti libri sociali:

a. libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

b. registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

c. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

d. libri delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, del Collegio dei Garanti,

tenuti a cura del rispettivo organo di riferimento.

2. Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali di cui al precedente comma, previa richiesta scritta al Presidente.

ART. 19 - NORME TRANSITORIE

1. Gli organi sociali in essere all'entrata in vigore del presente Statuto rimangono in carica fino alla naturale scadenza del relativo mandato, così come determinato dallo Statuto al momento del conferimento.

ART. 20 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.